

sono stati per lungo tempo — meno stringenti. Al Senato è sempre stata riconosciuta infatti una maggiore estensione del potere di emendamento rispetto alla Camera. Alla luce della più recente giurisprudenza costituzionale e, in particolare della sentenza n. 22 del 2012, e dei richiami del Capo dello Stato, questa prassi applicativa appare peraltro destinata a mutare.

Sottolinea che nella seduta del 9 luglio 2013 la Commissione Affari costituzionali del Senato, ha adottato specifiche linee guida sulla qualità della legislazione, in particolare sottolineando, con riferimento alla decretazione d'urgenza, che « l'omogeneità è ormai da considerarsi, a seguito della più recente giurisprudenza costituzionale, un parametro di costituzionalità che può orientare l'attività consultiva della Commissione affari costituzionali in sede di esame degli emendamenti ai decreti-legge ». Ricorda che in data 28 dicembre 2013, ossia il giorno successivo all'ultimo richiamo del Presidente della Repubblica, il Presidente del Senato ha inviato una lettera ai Presidenti delle Commissioni parlamentari permanenti, esprimendo una forte raccomandazione per il più rigoroso rispetto dei principi costituzionali, affinché il vaglio sulla proponibilità degli emendamenti riferiti ai decreti-legge sia particolarmente scrupoloso e attento. Sottolinea che a questi rigorosi criteri la Presidenza del Senato si è attenuta nella seduta del 20 febbraio 2014, in occasione dell'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 151 del 2013 (cosiddetto Salva-Roma 2).

Passando poi al problema dei limiti contenutistici alla decretazione di urgenza, ricorda che l'articolo 77 della Costituzione non esplicita tali limiti, che sono invece individuati, a livello di legislazione ordinaria, dall'articolo 15, comma 2, della legge n. 400 del 1988. Questa disposizione prevede, in particolare, che il Governo non può, mediante decreto-legge: a) conferire deleghe legislative; b) provvedere nelle materie per le quali la Costituzione (articolo 72, quarto comma) richiede la procedura normale di esame davanti alle Camera,

ossia materia costituzionale ed elettorale, delegazione legislativa, autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali, approvazione di bilanci e consuntivi; c) rinnovare le disposizioni di decreti-legge dei quali sia stata negata la conversione in legge con il voto di una delle due Camere; d) regolare i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti; e) ripristinare l'efficacia di disposizioni dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale per vizi non attinenti al procedimento.

Ricorda che un'ulteriore limitazione è contenuta nella legge n. 212 del 2000, recante lo statuto dei diritti del contribuente, secondo cui non si può disporre con decreto-legge l'istituzione di nuovi tributi né prevedere l'applicazione di tributi esistenti ad altre categorie di soggetti. Nella prassi, la questione è stata affrontata soprattutto con riferimento al conferimento di deleghe e alla materia elettorale, mentre ampiamente disatteso è risultato il limite delineato dallo statuto dei diritti del contribuente. Un ulteriore limite costituzionale implicito è stato individuato dalla Corte costituzionale nella fondamentale sentenza n. 220 del 2013, con cui è stato dichiarato illegittimo l'uso del decreto-legge per introdurre riforme di carattere ordinamentale, come, nel caso di specie, la riforma delle province prevista dall'articolo 23-bis del decreto legge n. 201 del 2011. Evidenzia che, secondo il ragionamento svolto dalla Corte, tali materie non possono essere interamente condizionate dalla contingenza, sino al punto da costringere il dibattito parlamentare sulle stesse nei ristretti limiti tracciati dal secondo e terzo comma dell'articolo 77 della Costituzione concepiti dal legislatore costituente per interventi specifici e puntuali, resi necessari e improcrastinabili dall'insorgere di « casi straordinari di necessità e d'urgenza ».

In secondo luogo, sottolinea che la trasformazione per decreto-legge dell'intera disciplina ordinamentale di un ente locale territoriale, previsto e garantito dalla Costituzione, è incompatibile, sul piano logico e giuridico, con il dettato costituzionale, trattandosi di una trasfor-

mazione radicale dell'intero sistema e che certo non nasce, nella sua interezza e complessità, da un « caso straordinario di necessità e d'urgenza ».

Rileva che considerazioni in parte analoghe sono svolte nella già richiamata sentenza n. 32 del 2014, sui reati in materia di stupefacenti. In tale sentenza, la Corte rileva infatti che « una tale penetrante e incisiva riforma, coinvolgente delicate scelte di natura politica, giuridica e scientifica, avrebbe richiesto un adeguato dibattito parlamentare, possibile ove si fossero seguite le ordinarie procedure di formazione della legge. Per quanto riguarda la previsione di deleghe nell'ambito dei provvedimenti di urgenza, sottolinea che il problema si pone esclusivamente con riferimento alla possibilità di inserire nel corso dell'esame parlamentare norme di delega nell'ambito del disegno di legge di conversione. Rileva anche in questo caso diversi criteri di ammissibilità degli emendamenti nei due rami del Parlamento. Alla Camera il disposto dell'articolo 15 della legge n. 400 del 1988 è assunto come parametro di valutazione nel vaglio di ammissibilità degli emendamenti e gli emendamenti che introducono nuove deleghe o modifiche di deleghe nell'ambito di disegni di legge di conversione sono conseguentemente ritenuti inammissibili. Al Senato la prassi è orientata diversamente e consente dunque la votazione di emendamenti recanti norme di delega. Di fatto numerosissimi sono i casi di previsioni di deleghe inseriti in disegni di legge di conversione.

Sul punto sottolinea che la Corte costituzionale ha avuto occasione di pronunciarsi recentemente con la sentenza n. 237 del 2013 che contiene affermazioni parzialmente difformi da quelle delle sentenze n. 22 del 2012 e n. 32 del 2014. In tale sentenza la Corte rileva la completa autonomia delle disposizioni di delega inserite nella legge di conversione rispetto al decreto-legge e alla sua conversione. Essa riconosce dunque alla legge di conversione un duplice contenuto con diversa natura ed autonomia: l'uno di conversione del

decreto-legge, con le modificazioni introdotte, adottato in base alla previsione dell'articolo 77, terzo comma, della Costituzione; l'altro, di legge di delega ai sensi dell'articolo 76 della Costituzione. La sentenza conclude dunque nel senso che « il Parlamento, nell'approvare la legge di conversione di un decreto-legge, possa esercitare la propria potestà legislativa anche introducendo, con disposizioni aggiuntive, contenuti normativi ulteriori, peraltro con il limite [...] dell'omogeneità complessiva dell'atto normativo rispetto all'oggetto o allo scopo (sentenza n. 22 del 2012) ». Ampiamente discussa è anche la possibilità che il decreto-legge intervenga in materia elettorale.

Osserva che la Corte costituzionale ha affrontato la questione nella sentenza n. 161 del 1995, relativa ad un conflitto di attribuzione sollevato da un comitato promotore del *referendum* avverso la disciplina recata da un decreto-legge. In tale sentenza la Corte ha riconosciuto l'esistenza di un divieto di provvedere con decreti-legge in materia elettorale, sancito dall'articolo 72, quarto comma, della Costituzione e richiamato dall'articolo 15, secondo comma, lettera b), della legge n. 400 del 1988, e ha rilevato che, anche ammettendo una piena equiparazione tra materia elettorale e materia referendaria, la disciplina posta dal decreto non incideva né sul voto né sul procedimento referendario in senso proprio – in cui va identificato l'oggetto della materia – ma solo sulle modalità della campagna referendaria.

Da tale affermazioni può, a suo avviso, desumersi che il divieto di intervenire con decreto-legge in materia elettorale riguardi, per così dire, il « nucleo duro » della legge elettorale, essenzialmente quello che regola la determinazione della rappresentanza politica in base ai voti ottenuti, e non incida invece sulla cosiddetta legislazione elettorale di contorno o sulla disciplina di aspetti di carattere procedimentale o organizzativo. La prassi è orientata in questo senso.

Sottolinea che merita infine ricordare che in diversi casi, particolarmente delicati, il Capo dello Stato ha ritenuto di

esercitare le proprie prerogative di garanzia istituzionale mediante il formale diniego di emanazione del decreto-legge, ravvisando un uso improprio da parte del Governo di tale strumento legislativo. Tra i casi meno risalenti ricorda che, con un comunicato del 7 marzo 1993, il Presidente Scalfaro, in rapporto all'emanazione di un decreto-legge in materia di finanziamento dei partiti politici, ha invitato il Governo a riconsiderare l'intera questione, ritenendo più appropriata la presentazione alle Camere di un provvedimento in forma diversa da quella del decreto-legge. Ritiene si debba inoltre richiamare il rifiuto del Presidente Napolitano di emanare il decreto-legge varato dal Governo in occasione della dolorosa vicenda di Eluana Englaro, esplicitato in una lettera del 6 febbraio 2009 al Presidente del Consiglio, ritenendo il ricorso al decreto legge soluzione inappropriata, in considerazioni di elementi di merito, collegati alla specifica vicenda, ed al tempo stesso di motivi di illegittimità connessi all'assenza dei presupposti per l'adozione del decreto.

Completa il quadro della giurisprudenza costituzionale, la nota sentenza n. 360 del 1996 con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale della reiterazione dei decreti-legge. La Corte ha ritenuto violato l'articolo 77 della Costituzione quando i decreti-legge reiterati, considerati nel loro complesso o in singole disposizioni, riproducono sostanzialmente, in assenza di nuovi e sopravvenuti presupposti straordinari di necessità ed urgenza, il contenuto normativo di un decreto-legge che ha perso efficacia a seguito della mancata conversione. La sentenza, ha avuto l'effetto di impedire la formazione di « catene » di decreti-legge che si sanavano l'uno con l'altro e di diminuire il numero complessivo di decreti adottati dal Governo, che dai circa 600 della XII legislatura scendono ai 204 della XIII (il dato è depurato dalle reiterazioni consentite fino all'ottobre 1996) e ai 216 della XIV.

Ricorda che un fenomeno diverso da quello della reiterazione, sviluppatosi nelle

ultime legislature è quello della confluenza dei decreti-legge non convertiti in altri provvedimenti. Vi è infatti un consistente numero di decreti emanati e successivamente decaduti senza l'approvazione del relativo disegno di legge di conversione, il cui contenuto in molti casi viene trasfuso, prima o anche successivamente alla decorrenza del termine costituzionale per la loro decadenza, in altri disegni di legge in corso di discussione. Tale fenomeno, da un lato, è suscettibile di ingenerare incertezze interpretative relativamente alla disciplina concretamente operante in un dato periodo nelle materie oggetto di intervento legislativo, e, dall'altro, deve essere valutato in relazione ai caratteri di specificità, omogeneità e corrispondenza al titolo del contenuto dei decreti-legge.

Conclude ricordando come il problema della decretazione d'urgenza sia stato ripetutamente affrontato nell'ambito del più ampio dibattito sulle riforme costituzionali. La relazione finale della Commissione per le riforme costituzionali istituita dal Presidente del Consiglio Enrico Letta, trasmessa alle Camere il 18 settembre 2013, al fine di garantire tempi certi ai disegni di legge ritenuti dal Governo urgenti e allo stesso tempo di evitare abusi nel ricorso alla decretazione d'urgenza, propone il conferimento di veste costituzionale o di legge organica, resistente a modifiche con legge ordinaria, ai limiti ai decreti-legge stabiliti dall'articolo 15 della legge 400 del 1988, prevedendo in ogni caso il divieto di introdurre disposizioni aggiuntive al disegno di legge di conversione. Contestualmente essa prevede un procedimento che inizia presso la Camera, su richiesta del Presidente del Consiglio a seguito di delibera del Consiglio dei ministri, subordinato al voto favorevole della stessa Camera per l'approvazione di un disegno di legge a data fissa, applicabile ad un numero limitato di provvedimenti.

Proposte sostanzialmente analoghe erano state elaborate nel documento del gruppo di lavoro sulle riforme istituzionali istituito dal Presidente della Repubblica Napolitano il 30 marzo 2013. Evidenzia

che nella bozza di disegno di legge costituzionale per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari e la revisione del Titolo V, presentata dal Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento dell'attuale Governo nel Consiglio dei ministri del 12 marzo 2014 non sono previste modifiche specifiche dell'articolo 77 della Costituzione. È invece introdotta la disciplina del cosiddetto voto a data fissa, ossia la possibilità per il Governo di fissare un termine certo per l'esame dei

disegni di legge, che rappresenta una delle novità più rilevanti nell'articolo 70 sul procedimento legislativo. Nel mettere a disposizione dei colleghi il testo appena illustrata, auspica che sul tema in discussione possa svilupparsi un ampio e approfondito dibattito in vista della relazione da presentare all'Assemblea.

Rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.20.

Nell'ambito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, di tutti gli aspetti relativi al fenomeno della decretazione d'urgenza.

(*Deliberazione*).

Roberta AGOSTINI, *presidente*, propone, sulla base di quanto convenuto in sede di Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ed essendo stata acquisita l'intesa con il Presidente della Camera dei deputati ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del regolamento, lo svolgi-

mento di un'indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, di tutti gli aspetti relativi al fenomeno della decretazione d'urgenza.

L'indagine conoscitiva si concluderà entro la fine del mese di giugno 2014.

Nell'ambito dell'indagine conoscitiva la Commissione procederà all'audizione di esperti della materia.

La Commissione approva la proposta di deliberazione dell'indagine formulata dal presidente.

INDAGINE CONOSCITIVA

Giovedì 19 giugno 2014. — Presidenza del vicepresidente Roberta AGOSTINI e del presidente Francesco Paolo SISTO.

La seduta comincia alle 11.45.

Sulla pubblicità dei lavori.

Roberta AGOSTINI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata attraverso la trasmissione diretta sulla web-tv della Camera dei deputati.

Audizione di esperti nell'ambito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, di tutti gli aspetti relativi al fenomeno della decretazione d'urgenza.

(Svolgimento e conclusione).

Roberta AGOSTINI, *presidente*, introduce l'audizione.

Alfonso CELOTTO, ordinario di diritto costituzionale presso l'Università di Roma Tre, Gaetano AZZARITI, ordinario di diritto costituzionale presso l'Università « La Sapienza » di Roma; Beniamino CARAVITA DI TORITTO, ordinario di istituzioni di diritto pubblico presso l'Università « La Sapienza » di Roma, Antonio D'ANDREA, ordinario di diritto pubblico presso l'Università di Brescia, Claudio DE FIORES, straordinario di diritto costituzionale presso

la II Università di Napoli, Giovanni GUZZETTA, ordinario di istituzioni di diritto pubblico presso l'Università Tor Vergata di Roma, Francesco Saverio MARINI, ordinario di istituzioni di diritto pubblico, presso l'Università Tor Vergata di Roma, Giulio SALERNO, ordinario di istituzioni di diritto pubblico presso l'Università di Macerata, Gino SCACCIA, ordinario di istituzioni di diritto pubblico presso l'Università di Teramo e Mauro VOLPI, ordinario di diritto costituzionale presso l'Università di Perugia, svolgono relazioni sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Giuseppe LAURICELLA (PD), Enzo LATTUCA (PD) e Emanuele COZZOLINO (M5S).

Rispondono ai quesiti posti i professori Giovanni GUZZETTA, ordinario di istituzioni di diritto pubblico presso l'Università Tor Vergata di Roma, Gaetano AZZARITI, ordinario di diritto costituzionale presso l'Università « La Sapienza » di Roma; Beniamino CARAVITA DI TORITTO, ordinario di istituzioni di diritto pubblico presso l'Università « La Sapienza » di Roma, e Mauro VOLPI, ordinario di diritto costituzionale presso l'Università di Perugia.

Interviene, per una precisazione, Giuseppe LAURICELLA (PD).

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, ringrazia i professori e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 13.50.

INDAGINE CONOSCITIVA

*Mercoledì 11 marzo 2015. — Presidenza
del presidente Francesco Paolo SISTO.*

La seduta comincia alle 14.20.

**Indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame, ai sensi
dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, di tutti
gli aspetti relativi al fenomeno della decretazione
d'urgenza.**

(Deliberazione di una proroga del termine).

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, ricorda che l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha conve-

nuto sull'opportunità di richiedere una proroga del termine per la conclusione dell'indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del regolamento, di tutti gli aspetti relativi al fenomeno della decretazione d'urgenza, il cui termine è scaduto il 30 settembre 2014. Essendo stata acquisita l'intesa con il Presidente della Camera dei deputati, ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento, propone, quindi, di deliberare la proroga al 31 marzo 2015 del termine dell'indagine.

La Commissione approva la proposta del Presidente.

La seduta termina alle 14.25.

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 11 marzo 2015. — Presidenza del presidente Francesco Paolo SISTO.

La seduta comincia alle 14.30.

Sulla pubblicità dei lavori.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna, sarà assicurata, oltre che attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso, anche mediante la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

Indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, di tutti gli aspetti relativi al fenomeno della decretazione d'urgenza.

Audizione di esperti.

(Svolgimento e conclusione).

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, introduce l'audizione.

Ginevra CERRINA FERONI, *professoressa ordinaria di diritto pubblico comparato* presso l'Università di Firenze, Nicola LUPO, *professore ordinario di Istituzioni di diritto pubblico* presso l'Università LUISS di Roma, e Antonio Felice URICCHIO, *professore di diritto tributario* presso l'Università di Bari, svolgono relazioni sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, Enzo LATTUCA (PD) e Rocco BUTTIGLIONE (AP).

Antonio Felice URICCHIO, *professore di diritto tributario* presso l'Università di Bari, Nicola LUPO, *professore ordinario di Istituzioni di diritto pubblico* presso l'Università LUISS di Roma, e Ginevra CERRINA FERONI, *professoressa ordinaria di diritto pubblico comparato* presso l'Università di Firenze, rispondono ai quesiti posti e rendono ulteriori precisazioni.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, ringrazia i professori per il loro intervento. Dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.20.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 18 marzo 2015. — Presidenza del presidente Francesco Paolo SISTO. — Interviene il Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, Maria Elena Boschi.

La seduta comincia alle 20.**Sulla pubblicità dei lavori.**

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna, sarà assicurata mediante la trasmissione in diretta *web-tv* della Camera dei deputati.

Indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, di tutti gli aspetti relativi al fenomeno della decretazione d'urgenza.

Audizione del Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, Maria Elena Boschi. (Svolgimento e conclusione).

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, introduce l'audizione.

Il ministro Maria Elena BOSCHI svolge una relazione sul tema oggetto dell'audizione.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Mara MUCCI (Misto-AL), Andrea CECCONI (M5S), Stefano QUARANTA (SEL), Dorina BIANCHI (AP), Marilena FABBRI (PD), Emanuele FIANO (PD), Teresa PICCIONE (PD), Francesco Paolo SISTO, *presidente*.

Il ministro Maria Elena BOSCHI risponde ai quesiti posti e rende ulteriori precisazioni.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, ringrazia il ministro Boschi e dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 21.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

RELAZIONI ALL'ASSEMBLEA

Mercoledì 25 marzo 2015 — Presidenza del presidente Francesco Paolo SISTO. — Interviene la sottosegretaria di Stato per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, Sesa Amici.

La seduta comincia alle 14.35.

Su tutti gli aspetti relativi al fenomeno della decretazione d'urgenza.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 27 marzo 2014.

Francesco Paolo SISTO, *presidente e relatore*, ricorda che si sono concluse le audizioni previste dal programma dell'indagine conoscitiva e che, pertanto, prima di procedere alla predisposizione di una proposta di relazione per l'Assemblea da sottoporre alla Commissione, sarebbe auspicabile lo svolgimento di interventi da

parte dei rappresentanti di tutti i gruppi. A tal proposito, chiede ai gruppi di comunicare i nominativi dei colleghi che vorranno intervenire.

Danilo TONINELLI (M5S) chiede se la relazione che sarà predisposta dal presidente terrà conto delle posizioni politiche di tutti i gruppi.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, replicando al deputato Toninelli, evidenzia che nella relazione per l'Assemblea, nella quale saranno affrontati i diversi aspetti problematici relativi alla decretazione di urgenza, terrà certamente conto delle posizioni espresse da tutti i gruppi nel dibattito che è in corso di svolgimento in Commissione. Auspica che sulle conclusioni del documento, che verrà sottoposto all'esame e al voto della Commissione, si possa addivenire ad una posizione il più possibile condivisa.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.40.

RELAZIONI ALL'ASSEMBLEA

Giovedì 26 marzo 2015. — Presidenza del presidente Francesco Paolo SISTO.

La seduta comincia alle 14.40.

**Su tutti gli aspetti relativi al fenomeno
della decretazione d'urgenza.**

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 25 marzo 2015.

Francesco Paolo SISTO, *presidente e relatore*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.45.

RELAZIONI ALL'ASSEMBLEA

*Martedì 31 marzo 2015. — Presidenza
del presidente Francesco Paolo SISTO.*

La seduta comincia alle 14.15.

Variazioni nella composizione della Commissione.

Francesco Paolo SISTO, *presidente*, comunica che, per il gruppo Lega Nord e Autonomie, è entrato a far parte della I Commissione il deputato Giancarlo Giorgetti e che il deputato Cristian Invernizzi ricoprirà l'incarico di capogruppo. Comunica, inoltre, che il deputato Matteo Bragantini ha aderito al gruppo Misto.

**Su tutti gli aspetti relativi al fenomeno
della decretazione d'urgenza.**

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo
143, comma 1, del Regolamento, e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 26 marzo 2015.

Francesco Paolo SISTO, *presidente e relatore*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.20.

RELAZIONI ALL'ASSEMBLEA

*Mercoledì 1° aprile 2015. — Presidenza
del presidente Francesco Paolo SISTO.*

La seduta comincia alle 15.20.

**Su tutti gli aspetti relativi al fenomeno della decre-
tazione d'urgenza**

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo
143, comma 1, del Regolamento, e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 31 marzo 2015.

Francesco Paolo SISTO, *presidente e relatore*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.25.

**RESOCONTI STENOGRAFICI DELLE AUDIZIONI SVOLTE E MEMORIE
DEPOSITATE NELL'AMBITO DELL'INDAGINE CONOSCITIVA**

**COMMISSIONE I
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO E INTERNI**

**RESOCONTO STENOGRAFICO
INDAGINE CONOSCITIVA**

1.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 19 GIUGNO 2014

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE ROBERTA AGOSTINI

INDI

DEL PRESIDENTE FRANCESCO PAOLO SISTO

INDICE

	PAG.		PAG.
Sulla pubblicità dei lavori:		Agostini Roberta, Presidente	3, 24
Agostini Roberta, Presidente	3	Azzariti Gaetano, Professore ordinario di diritto costituzionale presso l'Università «La Sapienza» di Roma	5, 27
INDAGINE CONOSCITIVA NELL'AMBITO DELL'ESAME, AI SENSI DELL'ARTICOLO 143, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO, DI TUTTI GLI ASPETTI RELATIVI AL FENOMENO DELLA DECRETAZIONE D'URGENZA		Caravita di Toritto Beniamino, Professore ordinario di istituzioni di diritto pubblico presso l'Università «La Sapienza» di Roma	8, 28
Audizione di esperti:		Celotto Alfonso, Professore ordinario di diritto costituzionale presso l'Università di Roma Tre	3
Sisto Francesco Paolo, Presidente	26, 27, 29		

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Partito Democratico: PD; MoVimento 5 Stelle: M5S; Forza Italia - Il Popolo della Libertà - Berlusconi Presidente: (FI-PdL); Scelta Civica per l'Italia: SCPI; Sinistra Ecologia Libertà: SEL; Nuovo Centrodestra: (NCD); Lega Nord e Autonomie: LNA; Per l'Italia (PI); Fratelli d'Italia-Alleanza Nazionale: (FdI-AN); Misto: Misto; Misto-MAIE-Movimento Associativo italiani all'estero-Alleanza per l'Italia; Misto-MAIE-ApI; Misto-Centro Democratico: Misto-CD; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling; Misto-Partito Socialista Italiano (PSI) - Liberali per l'Italia (PLI); Misto-PSI-PLI.

Camera dei Deputati

— 2 —

Indagine conoscitiva — 1

XVII LEGISLATURA — I COMMISSIONE — SEDUTA DEL 19 GIUGNO 2014

	PAG.		PAG.
Cozzolino Emanuele (M5S)	26	Marini Francesco Saverio, <i>Professore ordinario di istituzioni di diritto pubblico presso l'Università Tor Vergata di Roma</i>	16
D'Andrea Antonio, <i>Professore ordinario di diritto pubblico presso l'Università di Brescia</i>	10	Salerno Giulio, <i>Professore ordinario di istituzioni di diritto pubblico presso l'Università di Macerata</i>	18
De Fiore Claudio, <i>Professore straordinario di diritto costituzionale presso la II Università di Napoli</i>	12	Scaccia Gino, <i>Professore ordinario di istituzioni di diritto pubblico presso l'Università di Teramo</i>	20
Guzzetta Giovanni, <i>Professore ordinario di istituzioni di diritto pubblico presso l'Università Tor Vergata di Roma</i>	14, 27	Volpi Mauro, <i>Professore ordinario di diritto costituzionale presso l'Università di Perugia</i>	22, 28
Lattuca Enzo (PD)	25		
Lauricella Giuseppe (PD)	25, 29		